

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1967/2000 del Consiglio, del 15 settembre 2000, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 1
- Regolamento (CE) n. 1968/2000 della Commissione del 18 settembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 1969/2000 della Commissione, del 18 settembre 2000, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1970/2000 della Commissione, del 18 settembre 2000, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** 9
- Regolamento (CE) n. 1971/2000 della Commissione, del 18 settembre 2000, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre 2000 e alla presentazione di nuove domande 10
- Regolamento (CE) n. 1972/2000 della Commissione, del 18 settembre 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 12
- Regolamento (CE) n. 1973/2000 della Commissione, del 18 settembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 14
- Regolamento (CE) n. 1974/2000 della Commissione, del 18 settembre 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 16



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2000/553/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2266] 19

2000/554/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 6 settembre 2000, che autorizza la Repubblica d'Austria ad utilizzare il registro dei bovini in sostituzione parziale delle indagini sul patrimonio bovino** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2467] 23

2000/555/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 6 settembre 2000, recante modifica della decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2480] 25

2000/556/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2494] 27

2000/557/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 7 settembre 2000, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2497] 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1967/2000 DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2000**

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 628/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 2000, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
- (2) Ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi ed esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri.
- (3) I coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2000, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.
- (4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi.
- (5) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1°

gennaio 2000 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 2000.

- (6) Tuttavia, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 2000, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa semestralmente i coefficienti correttivi. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 2000.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 1.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2000, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttivi.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttivi ed il ricupero potrà essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttivi gennaio 2000	Sedi di servizio	Coefficienti correttivi gennaio 2000
Albania	126,3	Liberia (*)	0,0
Algeria (*)	0,0	Lituania	70,2
Angola	75,1	Madagascar	54,1
Antille olandesi	101,4	Malawi	28,7
Argentina	112,2	Mali	91,2
Australia	99,6	Malta	88,8
Bangladesh	73,7	Marocco	90,3
Barbados	124,4	Mauritania	71,1
Belize	89,5	Maurizio	76,0
Benin	77,4	Messico	74,3
Bolivia	75,2	Mozambico	94,8
Bosnia-Erzegovina	87,8	Namibia	68,7
Botswana	64,8	Nicaragua	87,8
Brasile	74,7	Niger	79,0
Bulgaria	74,6	Nigeria	85,9
Burkina Faso	79,2	Norvegia	132,6
Burundi (*)	0,0	Nuova Caledonia	114,9
Camerun	93,3	Pakistan	56,5
Canada	82,4	Papua Nuova Guinea	70,1
Ciad	101,1	Perù	93,0
Cile	91,4	Polonia	64,3
Cina	102,8	Repubblica Ceca	79,2
Cipro	92,7	Repubblica Centrafricana	117,6
Cisgiordania — Striscia di Gaza (*)	0,0	Repubblica del Capo Verde	86,7
Colombia	73,0	Repubblica democratica del Congo (*)	0,0
Comore	107,4	Repubblica Dominicana	75,8
Congo (*)	0,0	Repubblica federale Iugoslava	57,9
Corea del Sud	116,2	Romania	56,1
Costa d'Avorio	100,3	Ruanda (*)	0,0
Costa Rica	88,0	Russia	123,3
Croazia	86,0	São Tomé e Príncipe	83,6
Egitto	83,1	Senegal	82,5
Eritrea	63,7	Sierra Leone (*)	0,0
Estonia	71,5	Siria	92,8
Etiopia	66,1	Slovacchia	61,5
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	0,0	Slovenia	83,0
Figi	69,5	Somalia (*)	0,0
Filippine	65,8	Sri Lanka (*)	0,0
Gabon	119,6	Stati Uniti d'America (New York)	115,7
Gambia	75,8	Stati Uniti d'America (Washington)	101,3
Georgia	88,9	Sudafrica (Città del Capo)	70,0
Ghana	32,6	Sudafrica (Pretoria)	66,3
Giamaica	113,3	Sudan	34,9
Giappone (Naka)	189,9	Suriname	90,7
Giappone (Tokio)	198,7	Svizzera	118,5
Gibuti	130,4	Swaziland	52,6
Giordania	82,9	Tailandia	64,1
Guatemala	77,2	Tanzania	75,7
Guinea	95,2	Togo	88,3
Guinea Bissau	111,4	Tonga	91,2
Guinea equatoriale	93,5	Trinidad e Tobago	68,6
Guyana	67,5	Tunisia	82,1
Haiti	91,9	Turchia	89,2
Hong Kong	113,9	Uganda	92,8
India	54,0	Ukraina	125,7
Indonesia	68,7	Ungheria	61,3
Isole Salomone	94,0	Uruguay	96,8
Israele	114,3	Vanuatu	118,7
Kazakhstan	98,5	Venezuela	114,6
Kenya	84,5	Vietnam	63,9
Lesotho	57,4	Zambia	67,1
Lettonia	75,9	Zimbabwe	39,9
Libano	105,4		

(*) Non disponibile.

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,5
	999	85,5
0707 00 05	052	85,5
	999	85,5
0709 90 70	052	63,7
	999	63,7
0805 30 10	388	58,2
	524	53,8
	528	61,0
	999	57,7
0806 10 10	052	76,4
	064	65,1
	400	197,3
	999	112,9
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
0808 20 50	400	53,3
	512	87,9
	800	185,4
	804	76,5
	999	98,6
	052	91,3
	064	55,3
0809 30 10, 0809 30 90	999	73,3
	052	116,7
0809 40 05	999	116,7
	052	68,5
	060	53,4
	064	58,0
	066	46,6
	068	51,1
	400	125,4
	624	249,9
	999	93,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1969/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2000
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano.

- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.:** 207/99 (A1); 208/99 (A2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma. Tel.: (39-06) 65 13 29 88; telefax: 65 13 28 44/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Sudan
5. **Prodotto da mobilitare** ⁽⁷⁾: piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 114
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 1 057 tonnellate; A2: 1 057 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: —
9. **Condizionamento** ⁽⁵⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1, A.1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A.1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
Il prodotto deve provenire dalla Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 23.10-12.11.2000
 - 2° termine: 6-26.11.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 3.10.2000
 - 2° termine: 17.10.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax: (32-2) 296 20 05].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (5) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».
- (7) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (8) Piselli gialli o verdi (*Pisum sativum*) destinati all'alimentazione umana, derivanti dal raccolto più recente. I piselli non debbono essere colorati artificialmente. I piselli spezzati debbono essere trattati a vapore per almeno 2 minuti o essere fumigati (*). Inoltre, essi debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche:
— umidità massima: 15 %,
— materie estranee: non oltre lo 0,1 %,
— rotture: non oltre il 10 % (per «rotture» si intendono le parti di pisello che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 5 millimetri),
— percentuale di grani di colore diverso o decolorati: non oltre l'1,5 % (piselli gialli); non oltre il 15 % (piselli verdi),
— tempo di cottura: non superiore a 45 minuti (dopo 12 ore di immersione in acqua) o non oltre 60 minuti (senza bagno preliminare).

(*) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato di fumigazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1970/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2000
relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della zona CIEM V, XII, XIV (acque comunitarie e zone situate al di là delle regioni soggette alla giurisdizione degli Stati membri in materia di pesca) da parte di navi battenti bandiera della

Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 28 agosto 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona CIEM V, XII, XIV (acque comunitarie e zone situate al di là delle regioni soggette alla giurisdizione degli Stati membri in materia di pesca) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2000.

La pesca dello scorfano nelle acque della zona CIEM V, XII, XIV (acque comunitarie e zone situate al di là delle regioni soggette alla giurisdizione degli Stati membri in materia di pesca) eseguita da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 28 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1971/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2000**

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre 2000 e alla presentazione di nuove domande

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto concerne il regime d'importazione delle banane nella Comunità.
- (2) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2362/98 stabilisce che, se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati, se del caso, in applicazione dell'articolo 14, o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.
- (3) I quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali sono stati fissati, per il quarto trimestre 2000, dal regolamento (CE) n. 1637/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Per i quantitativi oggetto di domande di titoli e che, secondo il caso, sono inferiori o non superano i quantitativi disponibili fissati per il trimestre di cui trattasi, i titoli sono rilasciati per i quantitativi chiesti. Tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi chiesti supera i quantitativi disponibili. È pertanto necessario stabilire una percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo per l'origine o le origini considerate.
- (5) È opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titoli in applicazione dell'articolo 18 del regolamento

(CE) n. 2362/98, tenuto conto delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande e dei quantitativi disponibili.

- (6) Le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, per l'importazione di banane nel quarto trimestre 2000 sono rilasciati titoli d'importazione:

- a) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,4412, di 0,6327, di 0,7657, di 0,8575 e di 0,5024, per le domande che recano rispettivamente l'indicazione d'origine «Colombia», «Costa Rica», «Ecuador», «Panama» e «Altre»;
- b) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo per un'origine diversa da quelle menzionate alla lettera a).

Articolo 2

In allegato sono fissati i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il quarto trimestre del 2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 36.

ALLEGATO

(in tonnellate)

	Quantitativi disponibili per le nuove domande
Banane tradizionali ACP	329 787,675

**REGOLAMENTO (CE) N. 1972/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2000**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2000. Esso si applica dal 20 settembre al 3 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 settembre 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 20 settembre al 3 ottobre 2000

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,42	12,79	30,27	14,45
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	11,07	8,93
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1973/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 32.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 settembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	27,53	3,03
1701 11 90 ⁽¹⁾	27,53	7,77
1701 12 10 ⁽¹⁾	27,53	2,89
1701 12 90 ⁽¹⁾	27,53	7,34
1701 91 00 ⁽²⁾	29,11	10,68
1701 99 10 ⁽²⁾	29,11	6,16
1701 99 90 ⁽²⁾	29,11	6,16
1702 90 99 ⁽³⁾	0,29	0,36

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1966/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1966/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1966/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 17.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frismento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frismento (grano) tenero destinato alla semina	0,12	0,00
1001 90 99	Frismento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,12	0,00
	di qualità media	22,97	12,97
	di bassa qualità	48,76	38,76
1002 00 00	Segala	39,28	29,28
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	39,28	29,28
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	39,28	29,28
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	94,00	84,19
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	94,00	84,19
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	63,98	53,98

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15.9.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,03	126,16	109,39	84,76	186,50 (**)	176,50 (**)	110,56 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	11,46	2,45	6,35	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	21,15	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,29 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,05 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2000

che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti

[notificata con il numero C(2000) 2266]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) In forza della direttiva 89/106/CEE, spetta agli Stati membri provvedere affinché le opere di costruzione e di ingegneria civile sul loro territorio siano progettate ed eseguite in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, rispettando altre prescrizioni fondamentali nell'interesse del benessere generale.
- (2) Le disposizioni sulla progettazione e la posa in opera della copertura sono, di conseguenza, di competenza degli Stati membri.
- (3) La comunicazione della Commissione in relazione ai documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE ⁽³⁾ elenca al punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 una serie di misure correlate volte a soddisfare il requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio», che contribuiscono congiuntamente a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri.
- (4) Il punto 4.3.1.2.2 del documento interpretativo n. 2 individua i requisiti per i prodotti da costruzione per tetti esposti all'azione esterna del fuoco.
- (5) Le decisioni 98/436/CE ⁽⁴⁾, 98/599/CE ⁽⁵⁾, 98/600/CE ⁽⁶⁾, 1999/90/CE ⁽⁷⁾, 2000/245/CE ⁽⁸⁾ e 2000/553/CE della Commissione sull'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione per i rivestimenti per tetti suscettibili di essere esposti a una fonte esterna d'incendio prevedono che taluni prodotti o materiali che possono essere considerati conformi ai requisiti relativi alla caratteristica «resistenza all'azione esterna del fuoco», senza dover essere sottoposti a prove.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 10.7.1998, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 287 del 24.10.1998, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 287 del 24.10.1998, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13.

- (6) La resistenza all'azione esterna del fuoco di molti prodotti o materiali da rivestimento per tetti è determinata con esattezza e sufficientemente nota agli organismi regolatori antincendio degli Stati membri da non chiedere alcuna prova.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e i materiali da rivestimento per tetti di cui all'allegato possono essere considerati conformi a tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione all'azione esterna del fuoco» senza dover essere sottoposti a prove, a condizione che siano osservate tutte le disposizioni nazionali sulla progettazione e l'esecuzione di opere di costruzione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Condizioni generali

Il termine rivestimento per tetti descrive il prodotto che costituisce la parte superiore della copertura.

Le disposizioni concernono la resistenza dei rivestimenti per tetti quando vengono esposti all'azione del fuoco dall'esterno (caratteristica solitamente denominata «resistenza all'azione esterna del fuoco»).

I criteri correlati alla resistenza all'azione esterna del fuoco dei rivestimenti per tetti, che i prodotti/materiali elencati nella tabella seguente sono ritenuti in grado di soddisfare senza dover essere sottoposti a prove, a condizione che la progettazione e la posa in opera della copertura siano effettuate correttamente, sono: penetrazione del fuoco, propagazione del fuoco sulla superficie esterna del tetto, propagazione del fuoco all'interno della copertura e gocciolamento.

I prodotti/materiali di cui alla seguente tabella devono essere conformi alle relative specifiche tecniche (norma europea armonizzata o benessere tecnico europeo).

I prodotti/materiali elencati devono essere impiegati in ottemperanza alle disposizioni nazionali sulla progettazione e l'esecuzione di opere di costruzione, in particolare in relazione alla composizione e alla reazione al fuoco degli strati adiacenti e di altri prodotti all'interno della copertura. Gli Stati membri possono richiedere prove a dimostrazione di tale conformità, qualora i prodotti/materiali siano utilizzati in configurazioni non ottemperanti alle disposizioni nazionali (¹).

Le condizioni specifiche illustrate nella tabella non impediscono agli Stati membri di consentire il commercio e l'impiego, senza prove, dei relativi prodotti/materiali a condizioni meno severe.

Abbreviazioni:

PCS: potere calorifico superiore

TABELLA

Prodotti (e/o materiali) da rivestimento per tetti che possono considerarsi rispondenti a tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione all'azione esterna del fuoco» senza dovere essere sottoposti a prove, a condizione che siano osservate tutte le disposizioni nazionali sulla progettazione e l'esecuzione di opere di costruzione

Prodotto/materiale da rivestimento per tetti	Condizioni specifiche
<i>Lastre di ardesia</i> : lastre di ardesia naturale, lastre di pietra	In ottemperanza alle disposizioni della decisione 96/603/CE della Commissione
<i>Tegole in</i> : pietra, calcestruzzo, argilla, ceramica o acciaio	In ottemperanza alle disposizioni della decisione 96/603/CE della Commissione Ogni rivestimento esterno deve essere inorganico o avere un PCS $\leq 4,0$ MJ/m ² o una massa ≤ 200 g/m ²
<i>Cemento rafforzato con fibre</i> : — fogli piani e profilati — lastre d'ardesia	In ottemperanza alle disposizioni della decisione 96/903/CE della Commissione o con PCS $\leq 3,0$ MJ/kg
<i>Fogli di metallo profilati</i> : alluminio, lega d'alluminio, rame, lega di rame, zinco, lega di zinco, acciaio non rivestito, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, acciaio rivestito in bobine, acciaio smaltato	Spessore: $\geq 0,4$ mm Ogni rivestimento esterno deve essere inorganico o avere un PCS $\leq 4,0$ MJ/m ² o una massa ≤ 200 g/m ²
<i>Fogli di metallo piani</i> : alluminio, lega d'alluminio, rame, lega di rame, zinco, lega di zinco, acciaio non rivestito, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, acciaio rivestito in bobine, acciaio smaltato	Spessore: $\geq 0,4$ mm Ogni rivestimento esterno deve essere inorganico o avere un PCS $\leq 4,0$ MJ/m ² o una massa ≤ 200 g/m ²

(¹) Ad esempio, è noto che in alcuni Stati membri è richiesto uno strato incombustibile di un certo spessore per impedire che i fogli metallici siano a diretto contatto con la struttura portante. I fogli di metallo della seguente tabella, allorché impiegati in tali paesi con altri tipi di strati, richiedono prove di conformità con le disposizioni nazionali sulla progettazione e l'esecuzione di opere di costruzione.

Prodotto/materiale da rivestimento per tetti	Condizioni specifiche
<i>Prodotti normalmente destinati ad essere completamente rivestiti</i> (dai materiali inorganici da rivestimento elencati a destra)	Ghiaia sciolta con spessore minimo di 50 mm o una massa $\geq 80 \text{ kg/m}^2$ (dimensione granulometrica minimo 4 mm, massima 32 mm) Strato di sabbia/cemento dello spessore minimo di 30 mm Lastre di calcestruzzo o di minerali dello spessore minimo di 40 mm

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2000

che autorizza la Repubblica d'Austria ad utilizzare il registro dei bovini in sostituzione parziale delle indagini sul patrimonio bovino*[notificata con il numero C(2000) 2467]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/554/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, definisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ⁽³⁾.
- (2) La decisione 1999/571/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca relativa ai bovini ⁽⁴⁾.
- (3) Conformemente alla direttiva 93/24/CEE gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, ad utilizzare fonti di informazione amministrative in sostituzione delle indagini sul patrimonio a condizione che soddisfino gli obblighi di detta direttiva.
- (4) L'Austria ha introdotto una domanda di autorizzazione in base all'articolo 1, paragrafo 2, comma 3, della direttiva 93/24/CEE.
- (5) La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica d'Austria è autorizzata a sostituire parzialmente le indagini sul patrimonio bovino previste dalla direttiva 93/24/CEE utilizzando il registro dei bovini per ottenere qualsiasi informazione statistica al fine di conformarsi agli obblighi contemplati da detta direttiva. La presente autorizzazione è concessa fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 2

Le condizioni di base che la Repubblica d'Austria è tenuta a rispettare per l'utilizzo di dati amministrativi a fini statistici figurano in allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 62.

⁽⁵⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

ALLEGATO

Condizioni di base che determinano l'utilizzo della base di dati amministrativi a fini statistici (RDB: Registro dei bovini):

- 1) La copertura e la rappresentatività attuali della base di dati amministrativi relativi al RDB operativi in Austria consentono di elaborare un'informazione statistica per i seguenti elementi:
 - Patrimonio bovino totale
 - Bovini di meno di un anno
 - Bovini di 1 a meno di 2 anni
 - Maschi
 - Femmine
 - Bovini di 2 anni e oltre
 - Maschi
 - Femmine
 - giovenche
 - vacche.
- 2) Gli elementi seguenti non possono essere desunti dal RDB e costituiscono pertanto oggetto di indagini statistiche complementari:
 - Bovini di meno di 1 anno, vitelli da macello
 - Bovini di meno di 1 anno, altri
 - Bovini di meno di 1 anno, altri, maschi
 - Bovini di meno di 1 anno, altri, femmine
 - Bovini di 1 a meno di 2 anni, femmine, animali da macello
 - Bovini di 1 a meno di 2 anni, femmine, altri
 - Bovini di 2 anni e oltre, femmine, giovenche, animali da macello
 - Bovini di 2 anni e oltre, femmine, giovenche, altri
 - Bovini di 2 anni e oltre, femmine, vacche, vacche da latte
 - Bovini di 2 anni e oltre, femmine, vacche, altri

A fini comparativi saranno altresì calcolate le seguenti caratteristiche sulla scorta delle indagini statistiche:

- Patrimonio bovino totale
 - Bovini di meno di un anno
 - Bovini di 1 a meno di 2 anni
 - Maschi
 - Femmine
 - Bovini di 2 anni e oltre
 - Maschi
 - Femmine
 - giovenche
 - vacche.
- 3) Un gruppo di cooperazione composto dai responsabili di «Statistik Österreich» (precedentemente l'Istituto centrale di statistica austriaco) e del ministero federale dell'Agricoltura, dell'Ambiente, delle Acque e Foreste (gestore principale del RDB; precedentemente ministero federale dell'Agricoltura e delle Foreste) e da rappresentanti delle camere dell'Agricoltura, dell'Università, della Facoltà di agraria (statistiche, allevamento), e della Commissione europea controlla l'utilizzo statistico della base di dati amministrativi. Tale gruppo si accerta in particolare che la procedura di aggiornamento dell'RDB continui a garantire una copertura ed una rappresentatività sufficiente dell'RDB rispetto alle caratteristiche menzionate sub 1. Un esame dettagliato da parte di detto gruppo viene sempre effettuato in occasione di ciascun cambiamento rilevante dell'RDB.
 - 4) L'Austria presenta alla Commissione una relazione annuale sull'utilizzo del RDB a fini statistici. Alla scadenza della presente autorizzazione la Repubblica d'Austria è tenuta a trasmettere alla Commissione europea una relazione che effettua un confronto dei risultati ottenuti tramite l'RDB con i risultati delle indagini sul patrimonio bovino. A tal fine nel 2003, parallelamente all'indagine sulla struttura delle aziende agricole, sarà realizzata un'indagine sul patrimonio bovino, in conformità delle esigenze dell'articolo 4 della direttiva 93/24/CEE. Sulla base di detto confronto e delle relazioni annuali la Commissione può prendere una decisione relativa all'utilizzazione statistica dell'RDB previo parere del comitato permanente di statistica agraria.
 - 5) La ripartizione secondo le classi di grandezza da elaborare per gli anni dispari sulla base dei dati di dicembre sarà calcolata sulla scorta del RDB durante il periodo coperto dall'autorizzazione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2000

recante modifica della decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne*[notificata con il numero C(2000) 2480]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi che elaborano prodotti a base di carne sono stati fissati con la decisione 97/569/CE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/253/CE ⁽⁴⁾.
- (2) L'Australia ha trasmesso un elenco di stabilimenti che elaborano prodotti a base di carne per i quali le autorità competenti certificano che sono conformi alle norme comunitarie.
- (3) Di conseguenza può essere fissato per l'Australia un elenco provvisorio di stabilimenti che elaborano prodotti

a base di carne. Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 97/569/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/569/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 29.3.2000, pag. 32.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

«País: Australia — Land: Australien — Land: Australien — Χώρα: Αυστραλία — Country: Australia — Pays:
Australie — Paese: Australia — Land: Australië — País: Austrália — Maa: Australia — Land: Australien

1	2	3	4	5
108	Wintulichs Pty Ltd	Gawler	South Australia	FMP, WMP, 6
316	Overseas Game Meat Export Pty Limited	Neurang	Queensland	WMP, 6
1136	Maggie Beer Products Pty Ltd	Tanunda	South Africa	FMP, WMP, 6
1437	Vilmos & Rosemary Milisits Pty Ltd	Mile End	South Africa	FMP, WMP, 6»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità***[notificata con il numero C(2000) 2494]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/556/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/12/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di notifica delle malattie degli animali, che attua la direttiva 82/894/CE, è in corso di aggiornamento ed è opportuno rivederlo. Le informazioni relative alle restrizioni non dovranno più essere trasmesse tramite questo sistema.
- (2) L'Ufficio internazionale delle epizootie ha ridefinito la peste aviaria come influenza aviaria e la malattia di Teschen come encefalomyelite suina da enterovirus. Occorre modificare di conseguenza l'elenco delle malattie.
- (3) Per motivi di chiarezza è opportuno consolidare le precedenti modifiche aggiornando e sostituendo conseguentemente tutti gli allegati.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Le presente decisione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.⁽²⁾ GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 63.

ALLEGATO I

Malattie per cui è necessaria la notifica:

Afta epizootica

Peste bovina

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Febbre catarrale ovina

Malattia vescicolosa dei suini

Peste suina classica

Peste suina africana

Encefalomielite suina da enterovirus (in precedenza malattia di Teschen)

Influenza aviaria (in precedenza peste aviaria)

Malattia di Newcastle

Peste equina africana

Stomatite vescicolosa

Peste dei piccoli ruminanti

Febbre della Valle del Rift

Dermatite nodulare contagiosa

Vaiolo degli ovicapri

Necrosi ematopoietica infettiva

Encefalopatia spongiforme bovina

ALLEGATO II

Informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 sui focolai primari e secondari delle malattie elencate nell'allegato I:

- 1) Data dell'invio.
- 2) Ora dell'invio.
- 3) Stato d'origine.
- 4) Nome della malattia e se del caso, tipo di virus.
- 5) Numero di serie del focolaio.
- 6) Tipo del focolaio.
- 7) Numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa.
- 8) Regione e ubicazione geografica dell'azienda (latitudine e longitudine).
- 9) Altre regioni cui si applicano restrizioni.
- 10) Data di conferma.
- 11) Data di insorgenza del sospetto di malattia.
- 12) Data presunta della prima infezione nell'azienda.
- 13) Origine della malattia.
- 14) Misure di controllo.
- 15) Numero di animali che potrebbero essere infetti nell'azienda a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- 16) Numero di animali clinicamente infetti nell'azienda a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- 17) Numero di animali morti nell'azienda a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- 18) Numero di animali macellati a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- 19) Numero di carcasse distrutte a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.

Informazioni supplementari per la peste suina:

- 1) Distanza dall'azienda suinicola più vicina.
- 2) Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti ⁽¹⁾] dei suini nell'azienda infetta.
- 3) Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti ⁽¹⁾] dei suini clinicamente infetti nell'azienda.
- 4) Metodo di diagnosi.
- 5) Se la diagnosi non è stata fatta nell'azienda, specificare se è stata confermata in uno stabilimento di macellazione o in un mezzo di trasporto.
- 6) Conferma dei casi primari ⁽²⁾ nei suini selvatici.

⁽¹⁾ Animali di età approssimativa inferiore a tre mesi.

⁽²⁾ Per casi primari nei suini selvatici si intende quei casi avvenuti nelle zone indenni, cioè al di fuori delle zone oggetto di restrizioni per la peste suina classica nei suini selvatici.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2000

recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

[notificata con il numero C(2000) 2497]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/344/CE ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità.
- (2) I competenti servizi veterinari dell'Australia hanno trasmesso una richiesta di modifica dell'elenco dei gruppi ufficialmente riconosciuti nel loro territorio ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità. Occorre pertanto modificare l'elenco suddetto dei gruppi riconosciuti. La Commissione ha ricevuto garanzie per quanto riguarda la conformità di tali gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 92/452/CEE, nell'elenco dell'Australia è aggiunto il seguente gruppo:

AU		ETV 0013		PO Box 499 Cowes Victoria 3922	Dr Todd Landes
----	--	----------	--	--------------------------------------	----------------

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 119 del 20.5.2000, pag. 38.